

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2528

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GALLO, SERRI, ROSSI, SENESE,
BERTONI, CASADEI MONTI, LUBRANO DI RICCO, CORVINO,
SCAGLIOSO, LORETO, VELTRI, DONISE, DI MAIO, MASULLO,
CRESCENZIO, PIETRA LENZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1996

Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio
1948, n. 66, concernente norme per assicurare la libera
circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie

ONOREVOLI SENATORI. - Il reato di «blocco stradale» è stato introdotto dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66. Il reato prevede una duplice condotta punibile: l'azione di chi depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata o ordinaria e l'azione di chi, comunque, ostruisce o ingombra la stessa strada. Entrambi le condotte devono essere caratterizzate dallo stesso fine di impedire o ostacolare la libera circolazione.

Si tratta di un reato ad evento di pericolo, in quanto per la sua esistenza non è richiesto il verificarsi effettivo di un danno materiale. La norma in questione punisce, unificandoli sotto una fattispecie criminosa speciale, comportamenti già di per sé punibili sotto il profilo dell'attentato alla sicurezza dei trasporti (articolo 432 del codice penale) ovvero della violenza privata (articolo 610 del codice penale).

La pena edittale è particolarmente severa. La pena base, infatti, già di per sé elevata (da uno a sei anni di reclusione) viene raddoppiata nel caso di concorso di più persone. Poiché il blocco stradale è normalmente un reato in cui concorrono più soggetti, in realtà l'ipotesi aggravata costituisce la pena normalmente applicabile a tale fattispecie criminosa.

Orbene una pena così severa viene a colpire comportamenti, certamente censurabili sotto il profilo penale (poiché incidono su beni di rilievo costituzionale, quali la libertà di circolazione e la sicurezza di ogni cittadino), che tuttavia non possono essere considerati come frutto di una pura e semplice devianza criminale dell'agente.

Al di là dei casi di pura e semplice devianza individuale (che sono puniti in modo molto meno grave), la fattispecie criminosa mira a colpire comportamenti collettivi di protesta, frutto di vicende sociali e, per lo più, collegati all'esercizio del diritto di scio-

pero ovvero del diritto di manifestazione del proprio pensiero.

Non v'è dubbio che le forme collettive di protesta sociale debbano essere disciplinate, anche sotto il profilo repressivo, per evitare che l'imbarbarimento delle forme di lotta possa creare una diffusa insicurezza e mettere in pericolo i diritti individuali e, con essi, l'ordinata convivenza civile.

E, tuttavia, sotto il profilo del diritto penale sostanziale, quei gruppi di cittadini che, spinti da situazioni di disagio sociale (disoccupazione, licenziamenti, carenza di abitazioni, eccetera) effettuano manifestazioni collettive di protesta, che possono sfociare in eventi di blocco stradale, non possono essere equiparati agli agenti di ben più gravi reati per i quali l'ordinamento prevede pene di simile gravità. Basti pensare che sia la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, sia l'usura, tanto per fare degli esempi molto attuali, sono puniti con una pena inferiore a quella prevista per il blocco stradale collettivo e che il massimo edittale di pena per la rapina è inferiore.

Della insostenibile gravità della pena edittale per i fatti di blocco stradale connessi a manifestazioni di protesta sociale il legislatore ha dimostrato piena consapevolezza, inserendo il reato in questione in quasi tutti i provvedimenti di amnistia, varati nel corso degli anni, sebbene la pena superasse il limite generale di non punibilità (tre, quattro o cinque anni) oggetto dei vari provvedimenti di amnistia.

Infatti il reato di blocco stradale, frutto di un clima storico del tutto particolare e, per fortuna, del tutto superato, connesso ad agitazioni politiche o sindacali, è stato incluso nei provvedimenti di amnistia di cui alle leggi 24 ottobre 1968, n. 1083, 22 maggio 1970, n. 283, 18 dicembre 1981,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 744, 12 dicembre 1986, n. 861, e 11 aprile 1990, n. 73.

Per effetto della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, la sequela delle amnistie e - in pratica - definitivamente cessata nel nostro ordinamento. Nel frattempo è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 431 del 25 luglio 1994, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 341, primo comma, del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale, la reclusione per mesi sei.

La Corte, alla luce di un orientamento già configurato in materia, ha ritenuto irragionevole la fissazione del minimo edittale di sei mesi per l'oltraggio sulla base della considerazione che il principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali. Anche il principio della finalità rieducativa della pena - argomenta la corte - implica un costante principio di

proporzione fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa dall'altra (si confrontino, in proposito le sentenze n. 409/89, 313/90, 422/93). In particolare la Corte ha osservato che la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale, provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito, produce una vanificazione del fine rieducativo della pena, prescritto dall'articolo 27 della Costituzione.

È del tutto evidente che irrogare - per esempio - una pena della reclusione, che con le attenuanti generiche non può essere inferiore ad un anno e quattro mesi, ad un operaio che abbia effettuato un blocco stradale di cinque minuti per difendere il proprio posto di lavoro, non potrebbe ottenere nessun effetto rieducativo, essendo un fatto di palese ingiustizia.

L'unico modo per porre rimedio a questa situazione, pertanto, è quello di introdurre un comma aggiuntivo alla norma in questione che, per i fatti connessi a manifestazioni politiche o sindacali, riformuli la pena adeguandola alla gravità dell'evento criminoso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando il fatto è commesso a causa ed in occasione di manifestazioni sindacali, o in conseguenza di situazioni di gravi disagi sociali o comunque in connessione dell'esercizio del diritto di sciopero, si applica la pena della reclusione fino a tre anni».